

Criteri di valutazione e di ammissione alla classe successiva.

Criteri per la formazione delle classi e assegnazione docenti alle stesse.

Deliberazione del Collegio dei docenti del 12 maggio 2021 e del Consiglio di istituto del 21 maggio 2021

Per l'anno scol. 2021/2022

Criteri di valutazione e di ammissione alla classe successiva.

Relativamente a ciascun ordine di scuola viene ricordato che:

- 1) SCUOLA PRIMARIA
- 2) SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
- 3) DECADENZA ISCRIZIONE SCUOLA INFANZIA

Ammissione alla classe successiva nella scuola primaria

L'istituto Comprensivo "Musti-Dimiccoli" di Barletta applica i criteri di ammissione alla classe successiva nella scuola primaria, secondo il seguente: Art. 3 DLGS N.62/17

1. Le alunne e gli alunni della scuola primaria sono ammessi alla classe successiva e alla prima classe di scuola secondaria di primo grado anche in presenza di livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione.
2. Nel caso in cui le valutazioni periodiche o finali delle alunne e degli alunni indichino livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione, l'istituzione scolastica, nell'ambito dell'autonomia didattica e organizzativa, attiva specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento.
3. I docenti della classe in sede di scrutinio, con decisione assunta all'unanimità, possono non ammettere l'alunna o l'alunno alla classe successiva solo in casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione.

Ammissione alla classe successiva nella scuola secondaria di primo grado

La normativa vigente: DLGS N.62/17 - Art. 5

Validità dell'anno scolastico nella scuola secondaria di primo grado

L'art. 5 riprende la C.M. n. 20 del 4.03.2011 che fornisce dettagliate indicazioni finalizzate alla corretta applicazione del Regolamento sulla valutazione degli alunni D.P.R. n. 122/2009, nella parte che riguarda l'incidenza delle assenze ai fini della validità dell'anno scolastico e della conseguente ammissione alla classe successiva ed all'esame di stato. L'art. 14, comma 7 del Regolamento DPR n. 122/2009 prevede che "ai fini della validità dell'anno scolastico, compreso quello relativo all'ultimo anno di corso, **per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente**, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato", definito dall'ordinamento della scuola secondaria di primo grado, da comunicare alle famiglie all'inizio di ciascun anno. Rientrano nel monte ore personalizzato di ciascun alunno tutte le attività oggetto di valutazione periodica e finale da parte del consiglio di classe (art. 5 DLGS 62/17).

2. Le istituzioni scolastiche stabiliscono, con delibera del collegio dei docenti, motivate deroghe al suddetto limite per i casi eccezionali, congruamente documentati, purché la frequenza effettuata fornisca al consiglio di classe sufficienti elementi per procedere alla valutazione.

3. Fermo restando quanto previsto dai commi 1 e 2, nel caso in cui non sia possibile procedere alla valutazione, il consiglio di classe accerta e verbalizza, nel rispetto dei criteri definiti dal collegio dei docenti, la non validità dell'anno scolastico e delibera conseguentemente la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale del primo ciclo di istruzione.

Spetta, dunque, al collegio dei docenti definire i criteri generali e le fattispecie che legittimano la deroga al limite minimo di presenza.

Tale deroga è prevista per casi eccezionali, certi e documentati. È compito del consiglio di classe verificare, nel rispetto dei criteri definiti dal collegio dei docenti e delle indicazioni della presente nota, se il singolo allievo abbia superato il limite massimo consentito di assenze e se tali assenze, pur rientrando nelle deroghe previste dal collegio dei docenti, impediscano, comunque, di procedere alla fase valutativa, considerata la non sufficiente permanenza del rapporto educativo.

Ad ogni buon conto, a mero titolo indicativo e fatta salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche, si ritiene che rientrino fra le casistiche apprezzabili ai fini delle deroghe previste, le assenze dovute a:

- gravi motivi di salute adeguatamente documentati;
- erapie e/o cure programmate;
- donazioni di sangue;
- partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I.;

- adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il sabato come giorno di riposo (cfr. Legge n. 516/1988 che recepisce l'intesa con la Chiesa Cristiana Avventista del Settimo Giorno; Legge n. 101/1989 sulla regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, sulla base dell'intesa stipulata il 27 febbraio 1987).

Comunicazioni allo studente e alla famiglia (C.M.20/2011)

L'istituzione scolastica comunica all'inizio dell'anno scolastico ad ogni studente e alla sua famiglia il relativo orario annuale personalizzato e il limite minimo delle ore di presenza complessive da assicurare per la validità dell'anno; pubblica altresì all'albo della scuola le deroghe a tale limite previste dal collegio dei docenti.

Si segnala inoltre la necessità di dare, secondo una periodicità definita autonomamente da ciascuna istituzione scolastica e comunque prima degli scrutini intermedi e finali, informazioni puntuali ad ogni studente e alla sua famiglia perché sia loro possibile avere aggiornata conoscenza della quantità oraria di assenze accumulate.

Scrutinio finale (C.M. 20/2011)

Va, infine, ricordato che l'art. 14, comma 7, del Regolamento prevede in ogni caso che "Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale di ciclo." Di tale accertamento e della eventuale impossibilità di procedere alla valutazione per l'ammissione alla classe successiva o all'esame si dà atto mediante redazione di apposito verbale da parte del consiglio di classe.

Tutte le assenze, incluse le entrate e le uscite fuori orario, vengono annotate dai docenti sul Registro elettronico di classe e sul Registro elettronico del docente e sono sommate a fine anno. Il numero di ore totale di assenze effettuate dallo studente nell'anno scolastico sarà quindi rapportato all'orario complessivo annuale delle lezioni previste e l'esito del raffronto deve collocarsi nel limite del 25%.

Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, pari al 75% delle lezioni, comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale del ciclo scolastico.

DEROGHE AL NUMERO MASSIMO DELLE ASSENZE DEGLI ALUNNI

Tra quelli proposti dalla Circolare n. 20/2011 quelli riconducibili ai B.E.S. sono i seguenti:

- **gravi motivi di salute adeguatamente documentati**

- terapie e/o cure programmate

- adesione a **confessioni religiose** per le quali esistono specifiche intese che considerano il **sabato come giorno di riposo**.

altri casi di deroga deliberati dal Collegio dei docenti:

- + i casi gestiti in collaborazione con i servizi sociali o con lo sportello di supporto psicologico della scuola;

- + le assenze giustificate mediante documentate motivazioni di gravi esigenze familiari;

- + le comprovate difficoltà di connessione ad internet per la didattica a distanza;

- + situazione di disagio e demotivazione determinata dalla situazione della pandemia (relazione psicologo scuola).

Per gli alunni con disabilità per i quali nel PEI è prevista una riduzione di orario, **tale quota deve essere calcolata sull'orario ridotto previsto nel PEI** anche ai fini della certificazione finale. **Art. 6**

Ammissione alla classe successiva nella scuola secondaria di primo grado ed all'esame conclusivo del primo ciclo

1. Le alunne e gli alunni della scuola secondaria di primo grado sono ammessi alla classe successiva e all'esame conclusivo del primo ciclo, salvo quanto previsto dall'articolo 4, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249 e dal comma 2 del presente articolo.

2. Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, il consiglio di classe può deliberare, con adeguata motivazione, la non ammissione alla classe successiva o all'esame conclusivo del primo ciclo.

3. Nel caso in cui le valutazioni periodiche o finali delle alunne e degli alunni indichino carenze nell'acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, l'istituzione scolastica, nell'ambito dell'autonomia didattica e organizzativa, attiva specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento.

4. Nella deliberazione di cui al comma 2, il voto dell'insegnante di religione cattolica, per le alunne e gli alunni che si sono avvalsi dell'insegnamento della religione cattolica, è espresso secondo quanto previsto dal punto 2.7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1985, n. 751; il voto espresso dal docente per le attività alternative, per le alunne e gli alunni che si sono avvalsi di detto insegnamento, se determinante, diviene un giudizio motivato iscritto a verbale.

5. Il voto di ammissione all'esame conclusivo del primo ciclo è espresso dal consiglio di classe in decimi, considerando il percorso scolastico compiuto dall'alunna o dall'alunno.

A corredo del Piano dell'offerta formativa sono pubblicati i criteri per l'ammissione alla classe successiva e la deroga al numero di assenze per la validità dell'anno scolastico per la scuola secondaria di primo grado:

a. Criteri per la non ammissione alla classe successiva e agli Esami di Stato per gli alunni di scuola secondaria di primo grado:

1. gravi sanzioni disciplinari che prevedano la non ammissione alla classe successiva

2. documentata impossibilità di valutazione in una o più discipline (non classificato)

3. numero di insufficienze gravi superiori a tre

4. media generale dei voti inferiore a 5/10

5. non aver espletato le prove INVALSI (per l'ammissione all'Esame di Stato, salvo casi di esonero). Questo criterio non è applicato all'anno scol. 2020/2021.

DECADENZA ISCRIZIONE SCUOLA DELL'INFANZIA:

Le assenze non giustificate che si protraggono oltre un mese fanno perdere il diritto alla conservazione del posto nella scuola dell'infanzia. Fanno eccezione le assenze dovute al periodo di pandemia, su dichiarazione della famiglia.